

Gli spazi d'Europa.

*Aporie del processo di costituzionalizzazione e pratiche di libertà**

di Sandro Chignola – Sandro Mezzadra

Publicato in «Rassegna di diritto pubblico europeo», VII (2008), 1, pp. 129-148.

1. *Una «costituzione postnazionale senza uno Stato»?*

Ha scritto recentemente Ingolf Pernice: «ciò che molti leader politici e commentatori avevano celebrato come una conquista storica e un passo decisivo verso una reale costituzione dell'Europa in quanto unione politica è stato sostituito da un approccio più pragmatico, da un miglioramento puramente tecnico del diritto primario dell'UE attraverso semplici emendamenti dei Trattati originari. Questo pare essere la via “europea” per salvare la “Costituzione per l'Europa”» (Pernice 2007). Se si ripensa alle retoriche che avevano accompagnato la vicenda del Trattato costituzionale europeo – tra il Consiglio di Leken del dicembre 2001 e i referendum in Francia e Olanda nella tarda primavera del 2005 – il Trattato di Lisbona pare in effetti segnare una radicale discontinuità. Abbandonata ogni ambizione “costituzionale”, il nuovo Trattato europeo riconduce in realtà il processo di integrazione all'interno delle vie tortuose, e decisamente non adamantine, lungo cui si era venuta svolgendo fin dai tardi anni Cinquanta. Certo, allo sguardo attento di un giurista come Jacques Ziller la «sostanza» del nuovo Trattato può apparire immutata rispetto al precedente (Ziller 2007, pp. 27 ss.). Ciò è possibile, tuttavia, proprio perché a partire dall'inizio degli anni Sessanta del Novecento, lavorando in particolare attorno alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, si è andato formando un corpus di teoria giuridica che ha profondamente innovato la stessa nozione di costituzione (Itzcovich 2006).

Dal punto di vista di questa innovazione, che ha portato l'attenzione sui *processi* di costituzionalizzazione e sul protagonismo delle corti, la stessa idea dell'adozione di una costituzione in senso formale aveva per molti giuristi, già all'inizio del nuovo secolo, un che di perturbante: quasi si volesse reintrodurre un insieme di concetti, istituti, preoccupazioni che gli sviluppi della costituzione materiale europea avevano felicemente consegnato al passato. È il caso in particolare della teoria classica, “montesquieuiana”, della divisione dei poteri, progressivamente spiazzata dall'emergere di un «dualismo profondo tra poteri di governo (o governamentalità o

* Questo testo nasce da una discussione avviata all'interno di un seminario dedicato ai temi della costituzione europea dalla rete di Uninomade (Bologna 19-20 marzo 2005). A tutti coloro che vi hanno partecipato va il nostro ringraziamento.

governance) e istituzioni di garanzia, tra *gubernaculum* e *iurisdictio*» (Portinaro 2007, p. 43). Oggetto di questo saggio è precisamente l'innovazione a cui si è fatto riferimento, che vorremmo considerare all'interno di una più generale trasformazione di paradigmi giuridici, processi di governo e spazialità politica nel tempo della globalizzazione (Hardt – Negri 2000; Galli 2001; Ferrarese 2006). A noi pare, in effetti, che in Europa si sia progressivamente formata una macchina giuridica che, recuperando e ricombinando in forme inedite criteri di razionalità tradizionalmente propri dell'amministrazione e profili costituzionali, dispiega una formidabile – e affatto materiale – funzione integrativa. Indipendentemente dallo “spettro” della costituzione formale, questa macchina continuamente ridisegna gli spazi europei, li iscrive nella complessa e mutevole geografia della globalizzazione e apporta un contributo essenziale al contraddittorio emergere di un nuovo “assemblaggio” di autorità, territorio e diritti, radicalmente diverso da quello che ha contraddistinto la secolare storia della forma-Stato moderna (Sassen, 2006).

Non si vuole con questo sostenere che la macchina giuridica dell'integrazione europea sia perfettamente auto-sufficiente, che la politica in particolare sia al tramonto nell'orizzonte da essa disegnato. Al contrario, sia sotto il profilo del governo dell'esistente sia sotto il profilo di una sua radicale trasformazione, si avverte un radicale *bisogno di politica*: ma nostra convinzione è che la politica stessa debba essere reinventata a partire da un'analisi sobria e realistica delle trasformazioni dei processi di governo, delle forme di mediazione, delle pratiche di articolazione che proprio il funzionamento della macchina giuridica dell'integrazione europea consente di studiare da un punto di vista privilegiato. A noi sembra, al contrario, che lo “spettro” della costituzione intesa in senso tradizionale abbia a lungo esercitato una funzione di blocco rispetto all'immaginazione politica nello spazio europeo, riproponendo un ordine del discorso e un'agenda di problemi incongrui rispetto alla radicalità delle sfide di fronte a cui oggi ci troviamo.

L'analisi, che qui cominciamo a sviluppare in riferimento all'Europa, delle trasformazioni (delle continue scomposizioni e ricomposizioni) di concetti politici e giuridici fondamentali, quali costituzione, sovranità, cittadinanza, non può del resto prescindere dalla consapevolezza delle trasformazioni che investono il terreno soggettivo delle pratiche, dei movimenti, delle modalità di cooperazione su cui le forme nuove del governo e dell'integrazione – nonché i rinnovati rapporti di dominio e sfruttamento – si esercitano. Lo spazio e il tempo europeo che la macchina giuridica dell'integrazione costruisce esibiscono – coerentemente con lo spazio e il tempo globali (Mezzadra 2008) – caratteri di radicale *eterogeneità*. Si tratta di un punto che ha immediate ricadute nella quotidianità dei processi di integrazione: da una parte nelle loro diverse “velocità” e profondità, dall'altra nella spazialità a geometria variabile che in particolare l'analisi del processo di allargamento e del regime di controllo delle “frontiere esterne” dell'Unione consente di cartografare

nel modo più preciso (Beck – Grande 2004; Rigo 2007). Seguendo le due dimensioni del tempo e dello spazio, si potrebbe mostrare agevolmente come la contraddittorietà della modernità europea riemerge intera nel presente, riproponendo i conflitti e le tensioni che, non di rado esprimendosi nello scontro tra diverse idee di Europa, ne hanno tessuto la trama (Negri 2003; Wagner 2003). Ma al tempo stesso, come mostrano in particolare le migrazioni globali che investono oggi l'Europa, è la geografia del continente a essere continuamente sottoposta a processi di dislocazione e “provincializzazione” (Chakrabarty 2000), che ricordano continuamente – secondo la lezione degli studi postcoloniali – quanta parte della storia d'Europa si sia svolta al di fuori di essa. Non paradossalmente, la «crisi della cultura dei confini» che ha improntato la storia del diritto e della politica in Europa, mentre nutre «svariate strategie attraverso cui essi superano il proprio tradizionale carattere territoriale e confinato» (Ferrarese 2006, p. 17), finisce per determinare una situazione in cui l'Europa stessa viene mutandosi in una terra di frontiera (Balibar 2005; Balibar – Mezzadra 2006). È all'interno di questa terra di frontiera, ascoltando con Michel Foucault il «sordo rumore delle battaglie» che quotidianamente vi si combattono, che collochiamo senz'altro la nostra analisi.

2. *La tela di Penelope: una costituzione “in the making”*

Ragionare sull'Europa come organizzazione mobile dei confini e degli spazi, come produzione, potrebbe dirsi, di uno spazio neutralizzato per i flussi di merci, di capitali, di informazioni e di forza lavoro, significa in primo luogo, a nostro avviso, provare a decostruire il modello *mainstream* secondo il quale dell'Europa si può parlare solo a partire dalla sua *complexio* istituzionale. Si è tendenzialmente dato per scontato, in altri termini, che l'Europa coincidesse direttamente con ciò che definiamo la sua *autoperimetrazione istituzionale*: Trattati, Corti di giustizia, snodi di sviluppo e di implementazione governamentale della costituzione, fasi di sovrapposizione incrementale della produzione del diritto comunitario. L'Unione Europea come sfera pubblica universale in via di costituzione, garantita da un sistema di istituzioni che ne circoscrive e delimita i confini e in cui la Corte di giustizia rende perfettamente trasparenti le decisioni ed effettivi i diritti. Si tratta, per condensare in un nome un'intera fase del dibattito, dell'ipotesi più volte riproposta da Jürgen Habermas.

Bene. Occorre, a nostro avviso, vedere se, nell'ampia letteratura giuridica in materia, non esistano almeno gli elementi embrionali di una diversa linea analitica, che consenta di guadagnare una superiore prospettiva critica. Prendiamo perciò le mosse da alcuni interventi di Dieter Grimm, che nel dibattito costituzionale tedesco ed europeo, ma anche nella discussione pubblica, è stato

negli ultimi quindici anni il principale antagonista del filosofo francofortese. Fin dal 1994 infatti, in un intervento ormai famoso, Grimm ha dato una risposta negativa alla domanda se l'Europa avesse bisogno di una Costituzione.

A una prima lettura del saggio del '94, quella di Grimm parrebbe una posizione per così dire di retroguardia. In particolare, quel che colpisce è la secca riproposizione dell'alternativa tra Costituzione e trattato, fondata sul presupposto dogmatico secondo cui la prima è «strettamente connessa allo Stato» (Grimm 1994, p. 367). Di qui Grimm deduce che richiedere una Costituzione, «in senso concettualmente pregnante», per l'Europa, equivale a «pretendere la statalizzazione dell'Unione europea» (ivi, p. 365) il che, in assenza di un *demos* europeo, non farebbe altro che esasperare il «deficit democratico» che già insidia le istituzioni europee.

Il punto fondamentale è però che, mentre sembra riproporre dogmaticamente la validità di una nozione di Costituzione «in senso concettualmente pregnante», Grimm ha in realtà avviato già da molti anni, anche sulla base della sua esperienza di giudice costituzionale, un'articolata riflessione sulla progressiva perdita di centralità e di “forza normativa” – sullo «svuotamento interno», come egli lo chiama – della Costituzione stessa, che a noi pare aprire una prospettiva analitica di notevole interesse su quelli che, in prima approssimazione, definiamo processi di *decostituzionalizzazione*. Sostenuto da un'ampia ricognizione storica dei processi di formazione e trasformazione dello Stato costituzionale tra Otto e Novecento (cfr. ad es. Grimm 1987), Grimm è giunto a domandarsi se parallelamente all'imporsi della forma costituzionale di governo nella maggioranza degli Stati mondiali, non si siano manifestate una «crescente debolezza intrinseca» e una diminuzione della sua «capacità di regolare la politica» (Grimm 1991, p. 397). Il problema che viene così posto, ed è il rovello che ancora ci riguarda, è quello dell'incapacità della Costituzione – intesa «in senso concettualmente pregnante» - di «includere tutti i soggetti del potere pubblico nella sua opera di regolazione» (ivi, p. 437). Grimm evidenzia inoltre il rischio che la Costituzione stessa possa finire con l'atrofizzarsi «deperendo al ruolo di ordinamento parziale», e con l'accelerare una trasformazione strutturale delle stesse politiche pubbliche in direzione di quella che i politologi chiamano *governance* (cfr. Borrelli, a cura di, 2004).

Quest'ordine di problemi è in ogni caso ben presente, sia pure in qualche modo sotto traccia, negli interventi di Grimm sulla Costituzione europea. Ciò emerge in modo particolarmente chiaro, ad esempio, nell'analisi del processo attraverso il quale, a partire dalla creazione della Comunità europea, entra in crisi il principio secondo cui i poteri di sovranità sono «una faccenda esclusiva dello Stato». Scrive Grimm, in un passo che vale la pena citare per esteso: «la Comunità è stata dotata dagli Stati membri di sovranità che essa esercita in loro vece ma con la stessa efficacia e soprattutto con validità infrastatuale diretta. Pur senza essere uno Stato, la Comunità dispone di

quelle competenze di dominio che un tempo erano esclusivamente dello Stato. I poteri di sovranità che la Comunità europea esercita all'interno degli Stati membri non sono tuttavia disciplinati dal loro diritto costituzionale. Anche se le costituzioni statali regolano i presupposti che autorizzano il trasferimento di diritti di sovranità dagli Stati membri alla Comunità, una volta trasferito l'esercizio di tali diritti è sottoposto agli organi della Comunità, non al diritto nazionale. Né potrebbe essere altrimenti» (Grimm 1994, p. 349).

Ora, a noi pare che, su queste basi, un problema di costituzione a livello europeo non possa non porsi nella stessa prospettiva di Grimm, pienamente consapevole delle formidabili trasformazioni che nel contesto dell'integrazione europea vengono investendo concetti essenziali della teoria politica e giuridica moderna, come quello appunto di sovranità. Il vero punto fondamentale del discorso di Grimm ci sembra allora emergere laddove egli scrive che «l'appello a una Costituzione europea non deve suscitare l'errata impressione che l'Unione Europea non sia *già* organizzata in forma costituzionale» (Grimm 2003, p. 15, c.n.). È questa, del resto, la prospettiva seguita dai teorici del cosiddetto *multilevel constitutionalism*, che hanno insistito con forza negli ultimi anni sul fatto che, appunto, una costituzione europea *esiste già* (Pernice 2002a, p. 511), indipendentemente cioè dalla ratifica del trattato costituzionale. Ingolf Pernice, l'autore che abbiamo citato in apertura, ha a sua volta spesso insistito sul fatto che l'Europa non ha bisogno di una Costituzione nel senso classico del termine, ma piuttosto di «riassumere» e di «concentrare» in un testo di valore costituzionale l'insieme dei trattati istitutivi dell'Unione, sintetizzando e razionalizzando un processo di costituzionalizzazione avviato negli '50 e accelerato dal protagonismo della Corte di giustizia fin dall'inizio del decennio successivo (cfr. ad es. Pernice 2002b e c).

Il concetto di *multilevel constitutionalism*, scrive Pernice, «fu sviluppato per render conto del funzionamento di un sistema come risultato del processo attraverso il quale un livello sovranazionale di autorità pubblica è stato progressivamente istituito sulla base delle Costituzioni nazionali e vincolandole congiuntamente in un unico sistema costituzionale: un sistema di potere condiviso per affrontare le sfide della globalizzazione nell'era "postnazionale"» (Pernice 2002a, pp. 514 s.). Forse, l'enfasi "democraticista" di Pernice sull'assoluto protagonismo dei cittadini europei in questo processo andrebbe attenuata: quando egli scrive che appunto i cittadini sono nei fatti i veri «"signori" dei trattati», la tesi appare infatti interamente fondata su una mera petizione di principio, ovvero sulla circostanza che «nelle democrazie moderne gli Stati non sono "signori" ma strumenti dell'auto-organizzazione e dell'auto-governo della società», e che dunque, attraverso gli Stati, i veri «contraenti» dei Trattati sono appunto i cittadini (ivi, p. 518). Difficilmente potremmo accettare questo ragionamento senza rinunciare interamente alla ricchezza delle analisi che si sono

accumulate in questi anni sulla crisi e sulle trasformazioni della rappresentanza (si veda ad esempio «POSSE», 2006).

Più importante ci pare tuttavia il fatto che la prospettiva del *multilevel constitutionalism* sottolinea la sovrapposizione di cerchi e livelli costituzionali di diversa portata come elemento che definisce concretamente lo spazio costituzionale europeo, registrando e spingendo innanzi la *disarticolazione* (ovvero, ancora una volta: la crisi e la trasformazione) della nozione classica di ordine costituzionale. Alla crescita del pluralismo istituzionale e giuridico che ciò comporta (cfr. ad es. MacCormick 2003, p. 264), corrisponde un mutamento radicale di significato di alcuni dei concetti essenziali del costituzionalismo, segnalato nel lavoro dei teorici che stiamo considerando dall'enfasi posta su nozioni quali «costituzione integrata», «processo costituzionale», «diritto costituzionale della diversità e non dell'omogeneità», «cittadinanza composita» (cfr. ad es. Mayer – Pernice 2003). È soprattutto il carattere dinamico, appunto processuale, della realtà costituzionale europea che viene in tal modo a imporsi come significativo elemento di scarto rispetto alla comprensione tradizionale del costituzionalismo.

La Costituzione europea sembra essere così, e *strutturalmente*, «in the making» (Pernice 2002c), capace di fare delle stesse disfunzioni della struttura che di volta in volta assume una molla del suo ulteriore sviluppo (Weiler 2003, p. 165), e di razionalizzare quest'ultimo secondo un principio che è stato definito di «inevitabilità retrospettiva» (MacCormick 2003, p. 214). Ora, significa questo affermare, ad esempio, che le vicissitudini del Trattato costituzionale sono prive di rilievo per gli sviluppi futuri dell'Unione? No di certo. Ma significa sicuramente guadagnare una prospettiva che ci consente di collocare nella loro giusta dimensione tali vicissitudini, cosa che non avverrebbe a nostro parere se si guardasse a esse come a un processo costituente nel senso classico del termine. Ancora una volta: ci sembra piuttosto, per dirla con una battuta, che l'insieme del processo costituzionale europeo sia rivelatore delle peculiarità di un'epoca "postcostituzionale", di un'epoca cioè in cui ancora siamo costretti a parlare il lessico del costituzionalismo, ma di fronte a una realtà che si mostra irriducibile ai concetti e alle logiche che hanno dato forma a quel lessico.

Si prenda ad esempio il modo in cui la dottrina giuridica e politica moderna ha immaginato e costruito il rapporto tra potere costituente e poteri costituiti. Antonio Negri ha mostrato come il carattere eversivo, rivoluzionario, del potere costituente sia stato "neutralizzato" dal costituzionalismo moderno attraverso la predisposizione di una macchina temporale: il potere costituente viene cioè relegato interamente nel passato, ridotto a mero antefatto di un presente dominato e organizzato dai poteri costituiti, in cui tutt'al più ne rimane un "ricordo" nel potere di revisione costituzionale (Negri 1992). Ora, come è stato ampiamente sottolineato, questo modello non funziona se applicato al caso europeo, che appare piuttosto caratterizzato da una logica

«incrementale ed evolutiva» (Fioravanti 2002, p. 292). Nel processo costituzionale europeo il potere di innovazione implicito nel concetto di potere costituente sembra essere esso stesso frammentato e “disperso” su una pluralità di livelli, in permanente tensione con l’assetto dei poteri costituiti. Questo significa certo, da una parte, che la Costituzione europea è effettivamente aperta alla sua continua trasformazione, consentendo potenzialmente di immaginare in modo nuovo lo stesso rapporto tra movimenti sociali e istituzioni. Ma dall’altra, significa anche che il carattere “aperto” del processo costituzionale determina una situazione in cui la stessa azione dei poteri guadagna nuovi margini di libertà e arbitrarietà; che nella transizione dal paradigma del governo al paradigma della *governance* guadagnano spazio nuove forme e nuove tecniche di governamentalità, non necessariamente più «miti» di quelle che abbiamo fin qui conosciuto.

È un insieme di questioni che possiamo analizzare anche assumendo un’altra prospettiva analitica, quella suggerita dai concetti di «costituzione formale» e «costituzione materiale», elaborati da un’importante sezione della dottrina costituzionalistica europea nel XX secolo (cfr. Mezzadra – Ricciardi 1997). Il rapporto tra questi due concetti sembra ancora una volta porsi, nel contesto del processo costituzionale europeo, nei termini di una tensione non destinata a iscriversi in una cornice fissa. E ancora una volta ci troviamo qui di fronte all’ambivalenza del carattere “aperto” del processo costituzionale europeo: il concetto di costituzione materiale porta da una parte infatti in primo piano la rilevanza costituzionale del conflitto sociale e politico; ma dall’altra illumina l’importanza strategica di un insieme di processi e di attori (*amministrativi*, dal punto di vista della dottrina giuridica classica) relativamente liberi di operare indipendentemente dalla regolazione «formale» della Costituzione.

3. Un «Impero cosmopolitico»?

Che cosa significa, dunque, il fatto che la costituzione europea sia costantemente, strutturalmente, *in the making*? Che cosa intendiamo dire quando sosteniamo che il processo costituente europeo non è da intendersi in senso “classico” come un processo volto a definire un territorio – politico ed istituzionale – omogeneo, statualizzato, e che esso svolge piuttosto le fasi di un processo di regolazione e di integrazione sistemica aperto, multilivello, non coincidente con il piano dell’autoperimetrazione istituzionale di cui parlavamo poco sopra?

A noi sembra che quelli che possiamo definire i due lati (costituzionale e territoriale) delle trasformazioni dello spazio politico e giuridico europeo siano stati colti nel modo più interessante nel libro di Ulrich Beck ed Edgar Grande, *Das kosmopolitische Europa* (2004; ma si veda anche Beck – Grande 2007). Senza necessariamente aderire alla specifica forma di «entusiasmo

europistico» che guida il loro lavoro, vorremmo in particolare riprendere da esso e sviluppare la proposta di applicare alla forma politica dell'Unione europea la categoria di «impero cosmopolitico». Muovendo dalla tesi secondo cui l'Unione europea non è né un «superstato», né uno «Stato federale», né una «Confederazione di Stati» (Beck – Grande 2004, p. 83), Beck e Grande propongono di utilizzare per definirne le peculiarità il concetto di «impero», e pongono subito l'accento su ciò che a loro giudizio costituisce la principale differenza tra quest'ultimo e lo Stato: «lo Stato tenta di risolvere i problemi che attengono alla sicurezza e al benessere stabilendo confini fissi, mentre l'Impero li affronta precisamente attraverso la variabilità e la mobilità dei suoi confini, attraverso l'espansione verso l'esterno» (ivi, p. 91).

Quelli che abbiamo chiamato i due lati (definiti in prima approssimazione costituzionale e territoriale) dei processi che stanno ridefinendo lo spazio politico europeo emergono in modo particolarmente preciso nell'analisi di Beck e Grande. Da una parte, infatti, l'espansione verso l'esterno (che certo a loro giudizio, a differenza di quel che avveniva negli Imperi tradizionali, si determina in modo totalmente democratico, attraverso il «consenso») costituisce una caratteristica costitutiva dell'Unione europea. Si manifesta qui, conseguentemente, la necessità di studiare con particolare attenzione il processo di allargamento verso est, in una prospettiva tesa non soltanto a problematizzarne il carattere integralmente democratico e consensuale, ma anche a vedere riflessi in esso alcuni dei più importanti aspetti che definiscono lo spazio politico europeo complessivamente considerato (cfr. Rigo 2007). E cioè il quadro generale di organizzazione e di gestione di un *limes* imperiale volto a connettere e a gerarchizzare – tanto verso Est, quanto verso Sud – territori eterogenei e non immediatamente riferiti all'Unione europea.

Ciò riguarda in particolare le trasformazioni dell'istituto stesso del confine, che abbiamo precedentemente richiamato e su cui spesso abbiamo insistito anche altrove, convinti che tali trasformazioni siano tutt'altro che fenomeni “marginali” (cfr. Mezzadra 2006). In estrema sintesi: i confini sembrano oggi sottoposti a un processo di *deteritorializzazione*, non nel senso che lo spazio e il territorio non giochino più una funzione rilevante nella loro azione, ma nel senso che quest'ultima è ben lungi dal limitarsi alla “linea” che dovrebbe marcare il *margin*e dello spazio interno, separandolo dallo spazio esterno (nel nostro caso dell'Unione europea, ma queste trasformazioni sono ben lungi dal limitarsi all'Europa). Quello a cui assistiamo è un duplice processo, in cui il confine proietta la propria ombra ben al di là del limite territoriale dell'Unione (coinvolgendo ad esempio Paesi come il Marocco, la Tunisia, la Libia, l'Ucraina nella sua “gestione”), mentre contemporaneamente tende a ritracciarsi *all'interno* dello stesso spazio europeo, come appare particolarmente chiaro dalla proliferazione dei centri di detenzione amministrativa per migranti in attesa di espulsione (a tutti gli effetti un istituto chiave del regime

europeo di controllo dei confini) nella maggior parte degli Stati membri. Ma il processo di cui stiamo parlando è ben lungi dal limitarsi a ciò, ponendo piuttosto le basi per un'articolazione gerarchica della stessa cittadinanza europea, per l'irruzione al suo stesso *interno* di logiche e tecniche della governamentalità storicamente e teoricamente irriducibili allo standard prodotto nella sua lunga storia dal moderno discorso della cittadinanza in Europa (Costa 1999-2001).

Dall'altra parte, gli stessi Beck e Grande sottolineano che alla mobilità dei confini dell'Unione europea corrisponde l'interna eterogeneità del suo spazio. In primo luogo, ancora una volta, sotto il profilo territoriale, nel senso che è possibile distinguere un'area di «piena integrazione», un'area di «cooperazione approfondita», un'area di «cooperazione limitata» e un'area di «influenza allargata» (che si estende ai territori di tutti i Paesi che, senza essere membri dell'Unione, sono a qualche titolo coinvolti nelle sue politiche) (Beck – Grande 2004, pp. 101 s.). Ma il medesimo schema vale anche, longitudinalmente per così dire, per analizzare la progressione differenziale dell'integrazione all'interno dei diversi ambiti politici, in cui cambiano in particolare il grado e la qualità della cooperazione tra l'Unione e gli Stati nazionali che ne fanno parte.

Di quella che abbiamo definito l'interna eterogeneità dello spazio politico europeo è infatti elemento costitutivo per Beck e Grande, a parziale correzione dell'impressione che può essere stata determinata dall'opposizione “polare” tra logiche imperiali e logiche statuali, la *persistenza* (per certi aspetti il rafforzamento) degli Stati nazionali. Questi ultimi, infatti, non sono destinati a scomparire con l'avanzare del processo di integrazione, ma addirittura consolidano alcuni dei loro poteri (perdendone, evidentemente, altri) e si pongono come fondamentali articolazioni dell'«impero cosmopolitico» europeo (ivi, pp. 114-119). Ci sembra che questo sia un dato posto in evidenza sia dall'analisi storica del processo di integrazione a partire dagli anni Cinquanta (cfr. Milward 1994), sia, come già abbiamo avuto modo di vedere, dall'analisi costituzionale: il processo di scambio e dislocazione di competenze tra Stati e Unione europea *non è un gioco a somma zero* (cfr. Weiler 2003, in specie p. 74). Parafrasando i classici, si potrebbe dire certamente che la Costituzione europea, al pari del resto dell'antica «costituzione mista» a cui viene di tanto in tanto accostata (cfr. MacCormick 2003, p. 288), è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici: nel senso che, come ha messo in evidenza Weiler, l'Unione «è, in un certo senso, i suoi Stati membri e, allo stesso tempo, ne è completamente separata». E, «come testimoniano duemila anni di teologia cristiana, ciò risulta a volte di difficile comprensione» (ivi, p. 202).

Quel che ci sembra chiaro, in ogni caso, è che occorre essere estremamente cauti, a fronte di queste analisi, nell'uso della categoria di «postnazionale», molto presente nel dibattito sulla costituzione – e in particolar modo sulla cittadinanza – europea (cfr. ad es., in luogo di molti,

Habermas 1998). Accade a questo proposito quel che accade, come già abbiamo sottolineato, con molti altri “post”: ovvero che le logiche e le categorie che hanno organizzato gli spazi politici nazionali non sono più in grado di render conto sistematicamente di quanto avviene nel contesto dell’integrazione europea, ma ciò non significa che i *disjecta membra* del paradigma nazionale non continuino a giocare un ruolo costitutivo (e non “residuale”) all’interno di quel contesto.

4. Il “chiuso” e l’“aperto”: giudici, Corti e soft law

Queste dinamiche generali di integrazione sistemica, come è stato ampiamente notato in letteratura, evidenziano la centralità del lavoro dei giuristi e delle Corti di giustizia più che non la presenza di un potere costituente comunque inteso. Nell’insieme emerge un processo contemporaneamente espansivo ed intensivo di giuridificazione generale delle relazioni di mercato, che avrebbe prodotto effetti estremamente significativi anche sul piano tradizionalmente “costituzionale” della cittadinanza formale e del riconoscimento dei diritti (Cartabia, a cura di, 2007). Nella prospettiva – che ora sperimenta una significativa battuta d’arresto – dell’ideologia giuridica dominante, l’integrazione e l’armonizzazione di Trattati, decisioni intergovernative e giurisprudenza della Corte di giustizia europea, avrebbero dovuto produrre effetti a cascata sull’ancora irrintracciabile *demos* europeo disciplinandone la coscienza di “sfera pubblica” nei fori in cui potessero essere avanzate istanze di tutela rispetto ai suoi diritti fondamentali (Habermas 1998; 2004).

La «tecnica valoriale e per principi» adottata dalla Carta dei diritti (Bifulco – Cartabia – Celotto 2001, p. 16) avrebbe permesso di pensare l’Unione come processo integrativo aperto e di sancire il suo indefinito perfezionamento attraverso le decisioni del «ceto» trainante – non adoperiamo questo termine a caso, stante la letteratura sul ruolo svolto dal ceto dei giuristi nella storia costituzionale tedesca dell’Ottocento (Fioravanti 1979) – degli interpreti costituzionali. Ciò ha effettivamente prodotto significative innovazioni. Da un lato, si è determinata la possibilità di estendere la metafora della «società aperta» all’insieme della cittadinanza attiva, chiamata a sradicare le proprie rivendicazioni dai diversi ordinamenti nazionali per riferirle ad una Corte di giustizia in grado di vincolare alle proprie pronunce i singoli sistemi giuridici e di codeterminare quindi il progresso e l’avanzamento degli equilibri politici. Dall’altro, il ritmo stesso del progresso costituzionale, per il tramite del riferimento giurisprudenziale, ha attinto una flessibilità e una potenza di adattamento molto più simile a quella dei sistemi di *common law* rispetto alle tradizionali rigidità del Codice.

Ciò che il processo di integrazione ci segnala non è tanto una lineare fuoriuscita dalla tradizione dello Stato moderno e il passaggio ad ordinamenti improntati alla tutela “aperta” di interessi per natura mutevoli, in costante fibrillazione, innestati a rapporti di forza che possono in ogni istante essere sovvertiti, secondo la prospettiva di un transito già sperimentato da Tocqueville tra Francia e America, ma un produttivo rovesciamento. Il diritto non sta più a fondamento della giustizia (come nella dottrina dello Stato), ma la concreta pronuncia giudiziale, agisce da fonte del diritto investendo quest’ultimo di una mobilità e di capacità di autocorrezione impensabili per lo schematismo del Codice (Ferrarese 2002, p. 35; Teubner, a cura di, 1997).

Derivano da qui due ulteriori conseguenze. Da un lato l’attribuzione della sovranità all’ordinamento e non allo Stato (se per sovranità dell’ordinamento intendiamo la possibilità ascritta al primo di stabilire i limiti delle proprie competenze e le regole per risolvere le proprie antinomie), secondo un percorso già seguito – e in assenza, varrebbe di nuovo la pena di ricordare, di un soggetto politico della modernizzazione costituzionale – dalla dottrina giuridica tedesca tra Otto e Novecento (Cannizzaro 2002). Dall’altro, la riconfigurazione dell’Unione europea in un sistema plurale del diritto, giurisdizionalmente univoco e permanentemente “aperto” alla mediazione tra i differenti livelli e i diversi sistemi di norme grazie al lavoro di ricomposizione operato dai suoi interpreti (Pernice 2002a) che si dispiega eccedendo forme e limiti della sovranità tradizionalmente intesa.

E tuttavia, come tutti i processi, anche questo processo di costruzione di una sovranità giurisdizionale e «self-contained» dell’ordinamento (Weiler 2003, pp. 59-61), che indubbiamente offre *chances* al discorso *politico* dei diritti, è segnato da un’*ambivalenza*. Se vi è un paese che ha riconosciuto fino in fondo il ruolo assunto dai giuristi tra le fonti del diritto nei regimi di *common law*, questo paese sono gli USA. E gli USA sono il luogo in cui si formano, anche tecnicamente, le *élites* giuridiche globali. Come è stato notato (Tabb 2002; Nader 2002), per effetto di un rovesciamento venutosi a determinare negli apparati della formazione, le filosofie giuridiche e della politica che orientano la produzione normativa a Bruxelles sono le stesse del FMI e del WTO, elaborate nelle grandi università americane e rese operative da funzionari il cui *curriculum* deve comprendere *stages* e soggiorni di studio presso le grandi istituzioni della *governance* globale.

Se la «soft law» sulla quale procede l’integrazione dei sistemi giuridici europei permette di evitare le difficoltà che verrebbero a prodursi nella ricerca di un Codice europeo, tuttavia il suo aspetto tecnico, procedurale, non vincolante, è in grado di produrre anche effetti duri, materiali. Non più il diritto a governare il mercato, ma il mercato a governare il diritto, ad esempio (Mattei 2002, p. 420). Vale per il diritto del lavoro, crediamo, e non è un caso che il diritto di sciopero e quello di contrattazione collettiva vengano pesantemente riconfigurati nella legislazione europea

(Giubboni – Orlandini, 2004); vale per il *management* delle migrazioni e per la sovrapposizione tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno; vale per la soglia attraverso la quale viene certificato il raggiungimento dei requisiti previsti dall'*aquis* comunitario per i paesi dell'Est candidati all'ingresso nell'Unione. E del resto – estremizziamo in questo caso quanto J.H.H. Weiler viene dicendo a proposito della falsa interpretazione del rapporto di reciproca esclusione che molti leggono tra UE e Stati nazionali (Weiler 2003, p. 74) – il processo di costituzionalizzazione europea finisce con il determinare nei paesi candidati all'ingresso effetti di autentico *State building* (Rigo 2007, p. 82), drastiche ristrutturazioni del mercato del lavoro, elevazione di griglie strettissime per il filtraggio e la canalizzazione dei flussi migratori. Detto altrimenti, non è affatto detto che i confini di Maastricht e quelli di Schengen coincidano. Dipende, come sempre dipende quando si tratta di confini, dal lato *dal quale* li si guarda (Balibar, 1993 e 2004; Mezzadra, a cura di, 2004).

5. Governare, filtrare, imbigliare la libertà

Le ultime battute ci introducono al cuore del problema. Abbiamo mostrato le difficoltà del discorso giuridico a concettualizzare con gli schemi classici processi di giuridificazione dei rapporti che sembrano procedere indipendentemente dal riferimento alla Costituzione. E abbiamo insistito sul fatto che questi processi paiono piuttosto decostituzionalizzare la decisione e il comando, facendoli scivolare sui differenti livelli di un sistema che si regge sull'incrocio tra integrazione amministrativa e pronuncia giurisprudenziale. Ciò che ora ci interessa è provare a definire il nodo in cui si intrecciano e si confrontano processi di governo e ingovernabile, territorializzazione e mobilità. Crediamo, ed è un tema che abbiamo anche separatamente provato a trattare altrove (Chignola 2007; Mezzadra 2008, capp. V e VI), che il riferimento ai processi di *governance* e alla letteratura che li descrive possa essere di una qualche utilità, in questa prospettiva. Di *governance*, si è iniziato a parlare in termini politici da qualche tempo, in effetti (cfr. Borrelli, a cura di, 2004), e non è certo questa la sede per entrare nel merito della genealogia (nonché dell'ideologia) di questo concetto. Né ci pare necessario ricostruire le avventure specificamente europee della *governance*, a partire dalla pubblicazione del libro bianco adottato dalla Commissione europea nell'agosto del 2001. Si tratta piuttosto di raccogliere sotto questo termine il complesso sistema di "management" esecutivo, "oltredemocratico" per così dire, non rappresentativo, di processi di integrazione sistemica irriducibili alla forma-costituzione e che rispondono, piuttosto, alla decostituzionalizzazione effettiva della decisione. Sospesa tra una poliarchia di tipo "neomedievale" (D'Andrea 2002; Cassese 2003), riorganizzazione imperiale del comando (Beck – Grande 2004) e scenari che si pretendono ormai compiutamente postsovrani (MacCormick 2003), la *governance*

europea ci sembra collegata a una «mesodimensione» della decisione (né sovrana, né integralmente distribuita sul piano “sociale”; né interamente sovranazionale, né delegata a quanto resta dello Stato – Weiler 2003, p. 168) che sfrutta gli intervalli e i *cleavages* tra i poteri costituiti e quelli in via di aggregazione o di riconoscimento (comitati, ONG, agenzie transnazionali) per adattarsi alla gestione e al “governo” di flussi (di informazioni, corpi, merci) che si muovono tra i differenti livelli della sua articolazione.

Ecco, allora, la dinamica da tenere al centro dell’analisi. Un processo “costituente” fatto di dislocazioni e di proliferazioni dei centri della decisione, di “amministrativizzazione” e *governamentalizzazione* del comando e delle tecniche giuridiche con cui vengono costruiti i rapporti di subordinazione e tutela del lavoro vivo, di gestione dei processi politici su livelli non gerarchizzati o decentrati rispetto alla tradizionale concettualizzazione e articolazione istituzionale della sovranità, di “attivazione” e di reclutamento alla *governance* europea di agenzie e nodi di auto-organizzazione della “società civile”. Non l’incardinarsi dei poteri costituiti secondo una stabile linea di verticalizzazione progressivamente coincidente con il tradizionale assetto dei poteri dello Stato, dunque, ma un processo di cooperazione tra fattori costituzionali *dentro* e *fuori* il sistema delle istituzioni, che destruttura e ritrascrive il confine tra pubblico e privato, tra società e Stato, tra diritto e mercato, mettendo alla prova categorie e concetti della teoria e lanciando la sfida alla pratica politica.

Il funzionamento di quello che una letteratura in rapida espansione definisce come il nuovo regime migratorio europeo (Karakayali – Tsianos 2005) costituisce una buona esemplificazione di quanto siamo venuti fin qui sostenendo. L’instabilità e l’aleatorietà dei confini europei la loro progressiva “deterritorializzazione” che non gli impedisce certo di fissarsi e chiudersi su specifici luoghi e soprattutto su specifici corpi di donne e uomini in movimento, si mostra qui pienamente funzionale a processi di *inclusione selettiva e differenziale* dei migranti all’interno dello spazio della cittadinanza e del mercato del lavoro europeo (Mezzadra 2006; Rigo 2007; Cuttitta 2007). Questo stesso spazio risulta così – già lo abbiamo notato – attraversato e ridefinito da un insieme di confini, a cui corrisponde una pluralità di status anche formalmente differenziati.

Mobilità dei confini e riarticolazione gerarchica dello spazio della cittadinanza e del mercato del lavoro in Europa rappresentano tuttavia i dispositivi specifici attraverso cui, come scrivono Efthimia Panagiotidis e Vassilis Tsianos a conclusione di un’ampia ricerca sul regime di controllo dei confini e delle migrazioni nello spazio dell’Egeo, si esplica il tentativo di «indirizzare la dinamica dei movimenti migratori in zone temporali di mobilità gerarchicamente differenziata, così da rendere possibile la produzione di soggetti mobili governabili a partire da flussi ingovernabili» (Panagiotidis – Tsianos 2007, p. 82). Entro questo regime di *governance* delle

migrazioni, in cui giocano un ruolo essenziale i centri di detenzione (che concorrono a rallentare e accelerare selettivamente i movimenti migratori, creando le «zone temporali» di mobilità differenziata di cui parlano Panagiotidis e Tsianos), si assiste a una continua integrazione di livelli «orizzontali» e «verticali» di potere, nonché a combinazioni variabili di attori (e di discorsi) profondamente eterogenei: dalla nuova agenzia europea per il controllo delle «frontiere esterne» dell'Unione a un'organizzazione come la IOM («International Organization for Migration»), dall'UNHCR ad agenzie statali e organizzazioni non governative (Hess – Tsianos 2007).

A noi pare che l'esempio delle migrazioni ben si presti a illustrare non solo alcuni caratteri fondamentali dei nuovi processi di *governance* emergenti in Europa, ma anche l'aporia costitutiva (o più semplicemente il terreno duramente conflittuale) su cui essi si distendono. Le retoriche della sicurezza attorno a cui si sono organizzate in buona parte d'Europa politiche duramente ostili ai migranti non possono infatti nascondere il fatto che la cooperazione sociale e la produzione di ricchezza (materiale così come immateriale), nell'intero spazio continentale, assumono come uno dei propri presupposti essenziali la mobilità del lavoro (dei corpi, dei cervelli, degli stili di vita e delle “culture”) - e dunque la presenza dei migranti (Calavita 2005). È l'*eccesso di libertà* che si esprime nelle pratiche e nei movimenti dei migranti che la *governance* punta a ridurre e controllare – appunto producendo «soggetti mobili governabili a partire da flussi ingovernabili». Siamo convinti che questo problema, che deve certo sempre essere analizzato in modo rispettoso delle specificità di condizioni e temi, sia al tempo stesso un problema *generale*: sia anzi *il* problema di fondo a fronte del quale le trasformazioni dei paradigmi giuridici e dei processi di governo che abbiamo analizzato si determinano in Europa. Coniugare questi molteplici eccessi di libertà con una reinvenzione dell'uguaglianza è il compito fondamentale del pensiero critico oggi.

Riferimenti bibliografici

Balibar E. (1993), *Le frontiere della democrazia*, Roma, manifestolibri.

Balibar E. (2004), *Noi cittadini d'Europa? Le frontiere, lo Stato, il popolo*, Roma, manifestolibri.

Balibar E. (2005), *Europa paese di frontiere*, trad. it. Lecce, Pensa Multimedia, 2007.

Balibar E. – Mezzadra S. (2006), *Citizenship, War, Class. A Dialogue*, in «New Formations», 58.

Bassanini F. – Tiberi G. (eds.), (2004), *La costituzione europea. Un primo commento*, Bologna, Il Mulino.

Beck U. – Grande, E. (2004), *Das kosmopolitische Europa*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Beck, U. – Grande, E. (2007), *Cosmopolitanism. Europe's Way Out of Crisis*, in «European Journal of Social Theory» X, 1, pp. 67–85.

Bifulco R. – Cartabia M. – Celotto A. (eds.) (2001), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, Il Mulino.

Borrelli G., a cura di (2004), *Governance*, Napoli, Libreria Dante & Descartes.

Calavita, K. (2005), *Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.

Cannizzaro E. (2002), *Il pluralismo dell'ordinamento giuridico europeo e la questione della sovranità*, «Quaderni Fiorentini», t. 1, 245-271.

Cartabia M., a cura di (2007), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, Il Mulino.

Cassese S. (2002), *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, Laterza.

Cassese S. (2003), *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza.

Chignola S. (2007), *In the Shadow of the State. Governance, governamentalità, governo*, in Fiaschi G. (a cura di), *Governance: oltre lo Stato?*, Soneria manelli, Rubettino.

Chakrabarty D. (2000), *Provincializzare l'Europa*, trad. it. Roma, Meltemi, 2004.

Costa P. (1999-2001), *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 4 voll.

Cuttitta, P. 2007, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, Mimesis, Milano.

D'Andrea D. (2002), *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e medioevo*, «Quaderni fiorentini», t.1, 77-108.

«DeriveApprodi» (2002), 22 (n.s., 1), *Movimenti d'Europa*.

Ferrarese M. R. (2000), *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, Il Mulino.

Ferrarese M.R. (2002), *Il diritto Europeo nella globalizzazione: fra terra e mare*, «Quaderni Fiorentini», t. I, pp. 11-38.

Ferrarese M. R. (2006), *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma – Bari, Laterza.

Fioravanti M. (1979), *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè.

Fioravanti M. (2002), *Il processo costituente europeo*, «Quaderni Fiorentini», t. 1, pp. 273-297

Galli C. (2001), *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, Il Mulino.

Giubboni S. – Orlandini G. (2004), *Il conflitto collettivo nell'ordinamento comunitario*, «Democrazia e diritto», 3, *Nuovo diritto del lavoro?*, pp. 119-133.

Grimm D. (1987), *Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft*, Frankfurt a.M., Suhrkamp.

Grimm D. (1991), *Die Zukunft der Verfassung*, Frankfurt a.M., Suhrkamp.

Grimm D. (1994), *Una Costituzione per l'Europa?*, in AA.VV., *Il futuro della Costituzione*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 339-367.

- Grimm D. (2003), *Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell'ottica della critica dell'ipotesi di una Costituzione europea*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Roma-Bari, Laterza, pp. 5-21.
- Habermas J. (1998), *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, Feltrinelli.
- Habermas J. (2004), *Tempo di passaggi*, Milano, Feltrinelli.
- Hardt M. – Negri A. (2000), *Impero*, trad. it. Milano, Rizzoli, 2002.
- Hess, S. – Tsianos, V. (2007), *Europeanizing Transnationalism! Provincializing Europe! Konturen eines neuen Grenzregimes*, in Transit Migration Forschungsgruppe (a cura di), *Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas*, Bielefeld, Transcript Verlag, pp. 23-38.
- Itzcovich G. (2006), *Teorie e ideologie del diritto comunitario*, Torino, Giappichelli.
- Karakayali, S. – Tsianos, V. (2005), *Mapping the Order of New Migration. Undokumentierte Arbeit und Autonomie der Migration*, in «Peripherie. Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt», XXV, 97/98, pp. 35-64.
- MacCormick N. (2003), *La sovranità in discussione*, Bologna, Il Mulino.
- Mayer F. – Pernice I. (2003), *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Roma-Bari, Laterza, pp. 43-68.
- Mattei U. (2002), *Miraggi transatlantici. Fonti e modelli nel diritto privato dell'europa colonizzata*, «Quaderni fiorentini», t. 1, pp. 401-423.
- Mezzadra S. – Ricciardi M. (1997), *Democrazia senza lavoro? Sul rapporto tra costituzione, cittadinanza, e amministrazione nella crisi dello Stato sociale*, in E. Parise (a cura di), *Stato nazionale, lavoro e moneta nel sistema mondiale integrato*, Napoli, Liguori, pp. 59-85.
- Mezzadra S., a cura di (2004), *I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee*, DeriveApprodi, Roma.
- Mezzadra S. (2006), *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, Ombre corte.
- Mezzadra S. (2008), *La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale*, Verona, Ombre corte.
- Milward, A. S. (1994), *The European Rescue of the Nation-State*, London, Routledge.
- Nader L. (2002), *The Life of the Law. Anthropological Prospects*, Berkeley, University of California Press.
- Negri A. (1992), *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Milano, SugarCo.
- Negri A. (2003), *L'Europa e l'Impero. Riflessioni su un processo costituente*, Roma, Manifestolibri.
- Panagiotidis, E. – Tsianos, V. (2007), *Denaturalizing "camps": Überwachen und Entschleunigen in der Schengener Ägäis-Zone*, in Transit Migration Forschungsgruppe (a cura di), *Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas*, Bielefeld, Transcript Verlag, pp. 57-85.

- Pernice I. (2002 a), *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in «European Law Review», pp. 511-529.
- Pernice I. (2002b), *Welche Verfassung braucht Europa?. Zehn Thesen*, WHI Papers 3/2002 (disponibile on line: <http://www.whi-berlin.de/>)
- Pernice, I. (2002c), *Elements and structures of the European Constitution*, WHI Papers 4/2002 (<http://www.whi-berlin.de/>)
- Pernice I. (2007), *Salvaging the Constitution for Europe. A Reform Treaty for the EU*, WHI Papers 4/2007 (<http://www.whi-berlin.de/>)
- Portinaro P. (2007), *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, Il Mulino.
- «POSSE» (2006), *La rappresentanza impossibile*, Roma, Manifestolibri.
- Rigo E. (2007), *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma, Meltemi.
- Sassen S. (2006), *Territory, Authority and Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton, Princeton University Press.
- Tabb W. K. (2002), *L'Elefante amorale: la lotta per la giustizia nell'era della globalizzazione*, Milano, Baldini e Castoldi.
- Teubner G., a cura di (1997), *Global Law Without a State*, Aldershot, Dartmouth.
- Wagner, P. (2003), *La forma politica dell'Europa, l'Europa come forma politica*, in AA.VV., *Europa, Costituzione, movimenti sociali*, Roma, Manifestolibri, pp. 59-98.
- Weiler J.H.H. (2003), *La costituzione dell'Europa*, Bologna, Il Mulino.
- Ziller J. (2007), *Il nuovo trattato europeo*, Bologna, Il Mulino.